



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

*Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 – 2013
- Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche" - Avviso pubblico del 19.05.2010 per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni.*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 – 2013;

VISTA, nell'ambito dell'Asse I del POI, l'Attività 1.3, che prevede interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;

VISTA la Convenzione, sottoscritta il 15 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, tra l'Area Generale Programmazione e Finanza della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito anche A.d.G) del POI "Energia" 2007-2013 e la Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica (di seguito anche DGENRE) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), con cui l'A.d.G ha delegato all'O.I. le funzioni per la gestione, tra le altre, della suddetta linea di attività 1.3 e delle linee di intervento in essa ricomprese;

VISTO l'Avviso pubblico del 19 maggio 2010, pubblicato nella GURI n. 143 del 22 giugno 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica quale Organismo Intermedio, in attuazione della linea di attività 1.3;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 1, dell'Avviso pubblico del 19.05.2010;

VISTO in particolare l'art. 9 dell'Avviso pubblico;

VISTO in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, del citato Avviso pubblico;

VISTO l'art. 4, commi 4 e 6, del Disciplinare regolante i rapporti tra i beneficiari e il MISE-DGENRE, sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 3 dell'Avviso pubblico;

VISTO il Decreto Direttoriale del 12.07.2011 di proroga dei termini di avvio e conclusione dei lavori relativi ai progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico del 19.05.2010 (pubblicato in pari data sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it e sul sito del POI www.poienergia.it);

VISTO il successivo Decreto Direttoriale del 10.10.2011 (pubblicato in pari data sul sito del



Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it e sul sito del POI www.poienergia.it), che ha ulteriormente prorogato i termini di avvio e conclusione dei lavori relativi ai progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico del 19.05.2010;

VISTO l'art. 132, comma 3, del Dlgs n. 163 del 12.04.2006;

CONSIDERATO che, come disposto con il Decreto Direttoriale del 10.10.2011, la data di ultimazione dei lavori è stata fissata improrogabilmente per tutti i soggetti beneficiari al 31.05.2012;

CONSIDERATI i ritardi nel trasferimento delle risorse ai beneficiari, riconducibili alle difficoltà di cassa del Programma, che hanno rallentato la realizzazione e il completamento dei progetti finanziati;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 4, del Disciplinare regolante i rapporti tra amministrazioni beneficiarie del contributo e il MiSE - DGENRE, prevede il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori per la trasmissione al MiSE - DGENRE della documentazione necessaria per richiedere il saldo del contributo concesso, pena la revoca del finanziamento;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare i termini previsti dall'Avviso pubblico e dal Disciplinare per la presentazione della richiesta di saldo del contributo con le disposizioni del presente Decreto relative alla dilazione del termine di conclusione dei lavori;

CONSIDERATO che, con riferimento alle varianti in corso d'opera, quanto disposto dall'art. 132, comma 3, del Dlgs 163/2006 non può trovare applicazione per i progetti beneficiari dei contributi dell'Avviso pubblico del 19.05.2010;

RITENUTO opportuno, in riforma dell'art. 8, comma 1, dell'Avviso pubblico del 19.05.2010, per le motivazioni sopra evidenziate e relative alle difficoltà di cassa del Programma, concedere un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori, fino al 30.09.2012;

RITENUTO che, conseguentemente, si rende necessario armonizzare i termini previsti dall'Avviso pubblico e dal Disciplinare per la presentazione della richiesta di saldo del contributo con le disposizioni del presente Decreto relative alla dilazione del termine di conclusione dei lavori;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno - a parziale modifica dell'art. 4 del Disciplinare - fissare in 90 giorni decorrenti dal 30.09.2012, il termine massimo per la trasmissione al MiSE - DGENRE della documentazione necessaria per l'erogazione del saldo del contributo concesso con il Decreto Direttoriale del 06.08.2010;

RITENUTO, inoltre, che, alla luce della difficoltà o l'impossibilità per le amministrazioni beneficiarie, con particolare riferimento ai Comuni, di anticipare le risorse relative alla quota di contributo corrispondente al saldo, si rende necessario prevedere una nuova erogazione intermedia del contributo, fino ad un massimo del 20% del contributo concesso;

RITENUTO che l'art. 132, comma 3, del Dlgs n. 163 del 12.04.2006, che esclude talune fattispecie dalla disciplina delle varianti in corso d'opera, non può trovare applicazione con riferimento all'Avviso pubblico del 19.05.2010;

RITENUTO che anche le varianti motivate dalla necessità di adeguare gli impianti e le strutture alla normativa recentemente intervenuta in materia di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (DPR n. 151/2011) devono essere comunicate al MiSE - DGENRE;

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la conclusione dei lavori)

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, dell'Avviso Pubblico del 19.05.2010 per la conclusione dei lavori relativi a tutti i progetti ammessi a finanziamento, così come prorogato con i Decreti direttoriali del 12.07.2011 e del 10.10.2011, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012.
2. Il termine previsto al comma precedente è da considerarsi tassativo e improrogabile, pena la revoca del contributo concesso. A tal fine rileva la data di rilascio del certificato di ultimazione lavori ex art. 199 del d.p.r.207/2010.

Articolo 2

(Termine per la richiesta del saldo)

1. Il termine per la presentazione della richiesta di saldo previsto dall'art. 4, comma 4, del Disciplinare sottoscritto tra beneficiari e MiSE – DGENRE e per la contestuale trasmissione al MiSE – DGENRE della documentazione richiesta dall'art. 9, comma 3, dell'Avviso Pubblico e dall'art. 4, comma 6, del Disciplinare, è fissato improrogabilmente al 29.12.2012.
2. Le amministrazioni beneficiarie che entro il termine di cui al comma precedente non avranno trasmesso la richiesta di saldo e la documentazione richiamata al comma precedente saranno dichiarate decadute dal contributo e il MiSE – DGENRE procederà alla revoca del contributo stesso e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 3

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)

1. Su richiesta motivata dei beneficiari, al fine di consentire il completamento degli interventi ammessi a contributo, il Ministero potrà erogare, successivamente alla seconda quota, prevista dall'art. 9, comma 2, dell'Avviso pubblico, una ulteriore quota - fino al 20% del contributo complessivo - previa verifica delle seguenti condizioni:
 - il beneficiario ha presentato una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per un importo pari al contributo erogato dal Ministero a titolo di 1° e 2° quota, per un totale del 80% del contributo concesso;
 - il beneficiario ha presentato una dichiarazione dettagliata delle spese che devono essere ancora sostenute per il completamento dell'intervento, certificata dalla seguente documentazione: stato di avanzamento dei lavori; certificato di pagamento e fatture emesse dai fornitori o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
2. Entro 40 giorni dalla erogazione della terza quota di contributo, il beneficiario dovrà, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato, presentare la rendicontazione dettagliata dell'importo erogato dal Ministero in acconto sulla terza quota, nonché la richiesta di erogazione del saldo nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 1, del presente Decreto e con le modalità fissate dall'art. 9, comma 3, dell'Avviso pubblico del 19.05.2010.



Articolo 4
(Varianti)

1. Per le varianti in corso d'opera o le modifiche riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 132, comma 3, del Dlgs 163/2006 già intervenute, il beneficiario che non abbia provveduto ad inviare la richiesta preventiva di autorizzazione dovrà inoltrare la relativa istanza e la documentazione giustificativa, completa di relazione illustrativa, quadro economico riformulato ed elaborati tecnici, con le modalità previste dall'art. 2 comma 7 del Disciplinare, entro e non oltre la data del 31.07.2012. Il mancato invio entro il termine sopra indicato è motivo di avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.
2. Eventuali nuove richieste di autorizzazione di varianti in corso d'opera, complete della documentazione di cui al comma 1, dovranno essere inviate al MiSE DGENRE – Divisione IX^ tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it o tramite raccomandata A/R entro e non oltre il termine di cui al comma precedente; ai fini della verifica della tempestività della richiesta farà fede il timbro di spedizione del plico raccomandato.
3. L'approvazione delle varianti e delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo lascia impregiudicati i termini stabiliti all'art. 1 comma 1 ed all'art. 2 comma 1 del presente decreto.
4. Le richieste di variante pervenute oltre il termine di cui al comma 2 saranno dichiarate irricevibili.

Articolo 5
(Pubblicità del decreto)

1. Il presente Decreto sarà notificato alle Amministrazioni beneficiarie tramite Posta Elettronica Certificata e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it - nell'apposita area tematica del Dipartimento Energia dedicata al POI - e sul sito del POI www.poienergia.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(Rosaria Romano)



31 MAG. 2012